

SINTESI DEI CONTENUTI ORDINANZE REGIONALI ADOTTATE AL 24.03.2020

ABRUZZO

sospensione attività ambulatoriali fino al 3 aprile; potenziamento offerta di posti letto e assistenza di terapia intensiva; coinvolgimento strutture accreditate.

Ordinanza n. 4 dell'11 marzo 2020:

1. sospensione visite mediche periodiche ai lavoratori e visite medico-legali fino al 3 aprile 2020;
2. comunicazione della prescrizione di farmaci prescrivibili con ricetta elettronica solo del numero di ricetta al paziente per modalità elettronica/telefonica.

Ordinanza n. 5 dell'11 marzo 2020: sospensione dei tirocini extracurricolari fino al 3 aprile 2020.

Ordinanza n. 6 del 12 marzo 2020: rimodulazione dei programmi dei servizi di trasporto pubblico fino al 3 aprile 2020.

Ordinanza n. 7 del 13 marzo 2020:

1. sospensione fino al 3 aprile i ricoveri programmati sia medici che chirurgici;
2. accettazione dei soli ricoveri con carattere d'urgenza; riduzione attività ricovero in day hospital;
3. accettazione da parte delle strutture private accreditate dei pazienti NO-COVID qualora trasferiti dalle strutture pubbliche;
4. limitazione accesso dei parenti e visitatori ai reparti di degenza, consentendo un solo visitatore per paziente;
5. limitazioni alle comunità terapeutiche sino al 3 aprile di: uscite o attività esterne, di visite dei familiari, di nuovi ingressi;

Ordinanza n. 8 del 17 marzo 2020: riduzione delle percorrenze dei servizi ferroviari fino all'80%.

Ordinanza n. 9 del 18 marzo 2020: sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società regionali Abruzzo Sviluppo SpA e FIRA SpA.

Ordinanza n.10 del 18 marzo 2020: fino al 3 aprile 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici, sospensione di tutte le attività produttive e commerciali (escluso generi alimentari, farmacie, ecc.), sospensione di tutti i cantieri, chiusura parchi e cimiteri, soppressione fermate mezzi pubblici, per i comuni di: Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino ed Elice.

Ordinanza n.11 del 20 marzo 2020: Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14.

Ordinanza n.12 del 22 marzo 2020: recepimento del documento "Gestione informatizzata dei posti letto Covid-19" proposto dal CREA (Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo) anche sulla corretta adozione dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Ordinanza n.13 del 22 marzo 2020: sulla gestione dei rifiuti urbani.

Ordinanza n.14 del 24 marzo 2020: riduzione dei i servizi di trasporto pubblico su gomma in concessione comunale e regionale da un minimo del 50% fino ad un massimo dell'80% delle percorrenze, preservando esclusivamente le esigenze di mobilità conseguenti al DPCM 22 marzo 2020; sospese le corse dedicate al trasporto degli operai verso le aree industriali, ad eccezione di quelle per attività consentite dal citato DPCM 22 marzo 2020.

BASILICATA

Ordinanza n. 4 dell'11 marzo 2020:

1. sospensione attività di barbiere, parrucchiere, istituti di bellezza, manicure e pedicure, tatuaggio e piercing;
2. le disposizioni di cui al dpcm 8 marzo 2020 si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l'asporto;
3. sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezioni di quelli per vendita prodotti alimentari;
4. obbligo ai concessionari dei servizi di trasporto pubblico e privato di mettere a disposizione della Regione i nominativi e i recapiti dei viaggiatori trasportati.

Ordinanza n. 5 del 15 marzo 2020

1. i soggetti provenienti da altre regioni fino al 3 aprile devono comunicare tale circostanza al proprio medico di base o al numero verde dedicato e osservare isolamento domiciliare per 14 giorni con divieto di contatti sociali, spostamenti e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza;
2. su tutto il territorio regionale è vietato a chiunque di allontanarsi dal proprio domicilio salvo i casi previsti dal DPCM 8 marzo 2020.

Ordinanza n. 6 del 16 marzo 2020: riduzione del 50% della programmazione servizi di trasporto pubblico locale.

Ordinanza n. 7 del 17 marzo 2020: fino al 3 aprile 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici per il comune di Moliterno (PZ).

Ordinanza n. 8 del 21 marzo 2020: Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti urbani fino al 21 luglio 2020.

Ordinanza n. 9 del 21 marzo 2020: fino al 3 aprile 2020 è disposta su tutto il territorio regionale la riduzione della programmazione dei servizi di Trasporto pubblico locale ferroviario erogati dalla Società Trenitalia SpA.

Ordinanza n. 10 del 22 marzo 2020: fino al 3 aprile divieto di spostamento delle persone in entrata e in uscita dalla regione Basilicata fatta eccezione per comprovate esigenze lavorative dirette a garantire l'erogazione dei servizi pubblici essenziali ovvero per gravi motivi di salute; vietato a chiunque di allontanarsi dal proprio domicilio abitazione o residenza salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute.

CALABRIA

Ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020:

1. Sospensione attività ambulatoriali;
2. costituita unità di crisi regionale.

Ordinanza n. 5 dell'11 marzo 2020:

sospensione attività di barbiere, parrucchiere e centri estetici.

Ordinanza n. 6 dell'11 marzo 2020: continuità trattamento rifiuti urbani.

Ordinanza n. 7 del 14 marzo 2020:

1. i soggetti provenienti da altre regioni o dall'estero devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente;
2. chiusura parchi pubblici e similari.

Ordinanza n. 8 del 16 marzo 2020: costituzione di una Task Force Operativa Covid-19.

Ordinanza n. 9 del 16 marzo 2020: riprogrammazione trasporti pubblici locali.

Ordinanze n. 10 e 11 del 17 marzo 2020: fino al 31 marzo 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici per i comuni di: Montebello Jonico (RC) e San Lucido (CS).

Ordinanza n. 12 del 20 marzo 2020: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale

1. fino al 3 aprile 2020 sull'intero territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni; sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
2. le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare
3. vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale.
4. nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;
5. disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.

Ordinanza n. 13 del 21 marzo 2020: fino al 31 marzo 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici per il comune di Comune di Cutro (KR).

Ordinanza n. 14 del 21 marzo 2020: Urgenti misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani.

Ordinanza n. 15 del 22 marzo 2020: fino al 3 aprile 2020 è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all'offerta di servizi essenziali ovvero spostamenti per gravi motivi di salute.

Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2020: fino al 31 marzo 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici nei comuni di Rogliano e di Santo Stefano di Rogliano della provincia di Cosenza.

Ordinanza n. 17 del 23 marzo 2020: fino al 3 aprile 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici nel comune di Serra San Bruno (VV).

Ordinanza n. 18 del 24 marzo 2020: fino al 3 aprile 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici nel comune di Bocchigliero (CS).

CAMPANIA

1. chiusura piscine, palestre, centri benessere fino al 3 aprile;
2. chiusura negozi di barbiere, parrucchiere, centri estetici fino al 3 aprile 2020;
3. obbligo per gli esercenti di attività di ristorazione, pizzerie e bar di osservare l'orario di apertura dalle ore 6.00 alle ore 18.00;
4. il mancato rispetto degli obblighi è punito ai sensi del codice penale.

Ordinanza n.12 dell'11 marzo 2020:

vietato lo svolgimento dei mercati, anche rionali e settimanali e di fiere di qualsiasi genere.

Ordinanza n.13 del 12 marzo 2020:

1. vietate le attività di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie fino al 25 marzo 2020, compresi quelle all'interno di aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali;
2. i supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità sono legittimati ad effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati;
3. gli esercizi nei cui locali si svolgono attività miste, sono autorizzati a svolgere solo le attività consentite;
4. vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche alimentari;
5. divieto di frequentare parchi urbani e ville comunali.

Ordinanza n.14 del 12 marzo 2020:

riduzione della programmazione dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto, garantendo i servizi essenziali.

Ordinanza n.15 del 13 marzo 2020: obbligo ai cittadini fino al 25 marzo di rimanere nelle proprie abitazioni.

Ordinanza n.16 del 13 marzo 2020:

1. sospensione fino a 3 aprile delle attività sanitarie e assistenziali di tutti i servizi sanitari e sociosanitari territoriali semiresidenziali pubblici e privati, nonché i servizi sociali a regime diurno;
2. sospensione di tutti i servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva e di specialistica, salvo assoluta e improrogabile necessità;
3. rafforzamento servizi di cure domiciliari ai soggetti disabili, anziani e adulti non autosufficienti;
4. il mancato rispetto degli obblighi di isolamento domiciliare è punito con l'arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro.

Ordinanze n.17 e 18 del 15 marzo 2020: fino al 31 marzo 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici per i comuni di: Ariano Irpino (AV), Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana (SA).

Ordinanza n.19 del 20 marzo 2020: sospesa attività dei cantieri edili.

Ordinanza n.20 del 22 marzo 2020: fino al 3 aprile 2020, a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d'Italia o dall'estero, che faranno ingresso in regione Campania o vi abbiano fatto ingresso

negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale, è fatto obbligo: di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali; -di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

Tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti interregionali, è fatto obbligo di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e compilare l'autocertificazione.

Ordinanza n.21 del 23 marzo 2020: fino al 3 aprile 2020 tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale devono comunicare quotidianamente all'Unità di Crisi Regionale le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale; tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente devono segnalare all'Unità di Crisi Regionale i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio regionale.

Ordinanza n.22 del 24 marzo 2020: fino al 3 aprile 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici per il comune di Auletta (SA).

EMILIA ROMAGNA – fino al 3 aprile 2020

1. Sospensione dell'attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili, incentivando ove possibili percorsi di domiciliarità;
2. le disposizioni di cui al dpcm 8 marzo 2020 si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l'asporto. E se ne prevede la chiusura per l'intera giornata nei giorni festivi e prefestivi, fatto salvo il servizio di consegna a domicilio. Tali disposizioni non si applicano ai servizi di ristorazione erogati all'interno di strutture ricettive.
3. Sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezioni di quelli per vendita prodotti alimentari.

Siglato accordo utilizzo CIG il 6 marzo 2020.

Ordinanza del 12 marzo 2020, decreto 34/2020:

riprogrammazione servizio ferroviario regionale e del trasporto pubblico locale su bus fino al 25 marzo 2020.

Ordinanza del 14 marzo 2020, decreto 35/2020 (fino al 25 marzo):

1. Le disposizioni di cui al dpcm 11 marzo 2020 si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l'asporto;
2. le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali sono chiusi nelle giornate festive e prefestive;
3. sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati per vendita prodotti alimentari;
4. consentite le attività di ristorazione all'interno di strutture ricettive;
5. chiusura degli stabilimenti balneari;
6. aperte le attività necessarie di servizi alla casa e ai mezzi;
7. sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle strutture private.

Ordinanza del 15 marzo 2020, decreto 36/2020 (fino al 3 aprile):

In riferimento al territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzaniga (BO): divieto di allontanamento dal territorio, divieto di accesso nel territorio, sospensione delle attività degli uffici pubblici, sospensione di tutte le attività produttive e commerciali (tranne farmacie, fornai, alimentari, ecc.), sospensione di tutti i cantieri di lavoro, chiusura dei parchi pubblici, orti comunali ecc, soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, chiusura dei cimiteri al pubblico.

Ordinanza del 16 marzo 2020, decreto 39/2020 (fino al 25 marzo): riprogrammazione servizio ferroviario regionale e dei servi di trasporto pubblico su autobus.

Ordinanza del 18 marzo 2020, decreto 41/2020: fino al 3 aprile chiusura al pubblico di parchi e giardini pubblici, l'attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione; consentita l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande solo lungo la rete autostradale e sulle strade extraurbane principali, limitata sulle strade extraurbane secondarie, vietata nei centri abitati.

Ordinanza del 21 marzo 2020, decreto 45/2020:

Fino al 3 aprile:

1. chiusura al pubblico dei cimiteri comunali;
2. ad esclusione di farmacie e parafarmacie, sospese nei giorni festivi tutte le attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell'ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali;
3. sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.

Ordinanza del 24 marzo 2020, decreto 48/2020 – fino al 3 aprile per i territori delle province di Rimini e Piacenza:

1. sospensione di tutte le attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende ad esclusione di: a) attività agricole, agroalimentari e relative filiere, attività di produzione di beni alimentari; b) attività produttive di beni con accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino, a condizione che operino esclusivamente attraverso l'attuazione di idonei protocolli organizzativi e operativi aziendali;
2. per il territorio di Rimini è prescritto il ricorso prioritario al personale proveniente dal distretto sanitario in cui ha sede l'azienda, mentre per il territorio di Piacenza è prescritto il ricorso prioritario al personale proveniente dalla stessa provincia;
3. tutte le attività dovranno comunque ed in ogni caso operare nel rispetto di quanto stabilito dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali;
4. possono proseguire la propria attività le aziende di logistica e magazzino limitatamente alla gestione di merci connessa ad attività o filiere riguardanti beni essenziali compresi nell'allegato 1 del dpcm 11 marzo 2020;
5. escluse dall'obbligo di chiusura le attività di produzione di servizi urgenti per le abitazioni, per la garanzia della continuità delle attività consentite, quelle indispensabili per consentire la mobilità mediante uso degli automezzi di automazione e quelle strumentali all'erogazione dei servizi pubblici e all'attività delle pubbliche amministrazioni;
6. ammesso esclusivamente l'esercizio delle seguenti attività di vendita e di servizio: generi alimentari, farmacie e parafarmacie, forni, rivenditori di mangimi per animali, edicole, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, rifornimento dei distributori automatici di sigarette, rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat, trasporto connesso al rifornimento di beni essenziali;
7. l'accesso ai luoghi di vendita e di servizio ammessi è consentito ad un solo componente per nucleo familiare;
8. sospesi tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza del territorio e a quelli relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei luoghi pubblici;
9. chiusi al pubblico gli studi professionali, le sedi dei patronati, dei sindacati e delle associazioni di categoria;
10. chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate;
11. escluse dall'obbligo di chiusura le strutture operanti per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza;
12. chiusi al pubblico i cimiteri comunali;

13. garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario;
14. chiusi al pubblico i parchi pubblici, gli orti comunali, le aree di sgambamento cani, gli arenili in concessione e liberi, le aree in adiacenza al mare, i lungomari, le aree sportive a libero accesso, i servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico, le aree attrezzate per attività ludiche;
15. riprogrammazione temporanea del servizio di trasporto pubblico locale con eventuale soppressione delle corse o rimodulazione degli orari, garantendo i livelli essenziali di mobilità pubblica;
16. vietati tutti gli assembramenti di persone in numero superiore a 2 unità;
17. **revocate le ordinanze n. 44 e n. 47.**

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ordinanza n. 2 del 13 marzo 2020: attivazione di una Cabina di Regia.

Ordinanza n. 4 del 21 marzo 2020: Fino al 3 aprile:

1. divieto di svolgere, all'aperto in luoghi pubblici, attività motorie o sportive e passeggiate, anche in forma individuale;
2. a chiunque presente sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è fatto obbligo di limitare i propri spostamenti esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o di necessità, ivi compreso l'approvvigionamento alimentare;
3. chiusura, nella giornata di domenica, di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole e gli esercizi nelle aree di servizio situati lungo la rete autostradale ed a servizio di porti ed interporti.

LAZIO – fino a nuovo provvedimento

1. attivazione in urgenza di posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva;
2. individuazione dello Spallanzani quale struttura di riferimento per la gestione del Covid-19 e quale ulteriore struttura dedicata il Columbus della Fondazione Policlinico Gemelli;
3. valutazione di eventuali misure di riduzione o sospensione attività ambulatoriali;
4. disposta con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività: piscine, palestre, centri benessere.
5. tali misure non si applicano agli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute; agli spostamenti funzionali al transito e al trasporto di merci; agli spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività degli uffici pubblici; spostamenti per esigenze di mobilità delle strutture operative del servizio di protezione civile e del SSN.

Ordinanza n. 6 del 10 marzo 2020:

1. chiusura dei centri estetici, centri tatuaggi autonomi o inseriti all'interno di altre strutture;
2. la Direzione Salute valuterà eventuali misure di riduzione o sospensione delle attività di ricovero differibili e non urgenti.

Ordinanza n. 7 del 12 marzo 2020:

revisione della programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale fino a nuovo provvedimento.

Ordinanza n. 8 del 13 marzo 2020:

1. sospensione fino al 3 aprile attività dei centri, pubblici o privati, semiresidenziali sanitari e sociosanitari per persone non autosufficienti, anziane e disabili, ad eccezione di casi gravi;
2. i servizi territoriali pubblici o privati assicurano attività ambulatoriale limitatamente alle prestazioni urgenti ed indifferibili;
3. rimodulazione dei piani di assistenza individuale.

Ordinanza n. 9 del 17 marzo 2020:

1. istituzione di una nuova procedura per la telesorveglianza e il telemonitoraggio domiciliare, tramite applicazione LAZIODOCTOR;
2. le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate devono mettere a disposizione i posti letto eventualmente richiesti dalla Direzione salute;

3. allestimento a unità Covid-19 della Torre 8 di medicina interna del Policlinico Tor Vergata e del presidio G. Eastman del Policlinico Umberto I e dell'Istituto Clinico Cardiologico;
4. sospensione dei tirocini del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale in svolgimento nei reparti ospedalieri.

Ordinanza n. 10 del 17 marzo 2020:

1. riduzione fino al 5 aprile dell'orario di lavoro per le attività commerciali attualmente aperte, dalle 8:30 alle 19:00 nei giorni feriali, e dalle 8:30 alle 15:00 nei festivi, fatta eccezione per farmacie e parafarmacie, giornali, distributori automatici, dettaglio carburante (**Ordinanza n. 11 del 18 marzo 2020**);
2. invito alla cittadinanza di effettuare acquisti alimentari o di altra prima necessità in prossimità del proprio quartiere di residenza o in cui si svolge attività lavorativa.

Ordinanza n. 12 del 19 marzo 2020:

1. incremento posti letto terapia intensiva;
2. fino al 5 aprile 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici, sospensione attività lavorative personali e delle imprese, limitazioni alle attività del mercato ortofrutticolo, sospensione attività commerciali e dei cantieri di lavoro, chiusura parchi, sospensione fermate mezzi pubblici per il comune di Fondi (LT).

Ordinanza n. 13 del 20 marzo 2020: Indicazioni sulle attività e mobilità dei volontari.

LIGURIA - fino al 3 aprile 2020

Ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020: riprogrammazione trasporto pubblico locale

Ordinanza n. 7 del 15 marzo 2020: ordine alle farmacie di comunità operanti in Liguria di mettere a disposizione i DPI giacenti a favore delle strutture ospedaliere e sociosanitarie.

Ordinanza n. 8 del 18 marzo 2020: procedure smaltimento rifiuti persone affette da Covid-19

Ordinanza n. 9 del 20 marzo 2020: fino al 3 aprile i sindaci devono indicare luoghi di assembramento e in questi sarà vietato lo spostamento di persone; divieto di spostamento alle seconde case.

Ordinanza n. 10 del 24 marzo 2020: proroga termini in materia urbanistica-edilizia e in materia di attività estrattive.

LOMBARDIA

Ordinanza n. 510 del 18 marzo 2020: misure igienico-sanitarie sui servizi di noleggio con conducente con autobus e tariffe massime per i servizi di consegna a domicilio beni di prima necessità.

Ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020 - dal 22 marzo al 15 aprile:

1. vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
2. vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici; ai contravventori sarà comminata una sanzione amministrativa di euro 5.000,00;
3. i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
4. divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena;
5. sospensione dell'attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
6. sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per i generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;
7. sospesi tutti i mercati settimanali scoperti cittadini;
8. chiusi i distributori automatici cosiddetti "h24" che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;

9. bloccate le slot machine e gli altri apparecchi di gioco all'interno dei locali;
10. aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai;
11. rilevazione sistematica della temperatura corporea anche ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro, se aperti;
12. sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti);
13. sospese le attività artigianali di servizio ad eccezione dei servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività;
14. garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario in quanto costituisce attività di pubblico interesse;
15. sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo, i servizi resi nell'ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziari, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione;
16. consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
17. chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti;
18. per le attività produttive si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d) si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
19. chiuse le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti;
20. in relazione a quanto disposto nell'ambito dei due precedenti punti si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
21. per tutte le attività si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile;
22. ferme le attività nei cantieri, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza;
23. chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l'accoglienza degli ospiti dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
24. vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici;
25. vietata l'attività ludica o ricreativa all'aperto, lo sport e le attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni;
26. nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri,
27. sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati;
28. chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
29. sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
30. chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
31. aperti i luoghi di culto e sospese le cerimonie civili e religiose;
32. sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e

Coreutica, di corsi professionali, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie;

33. sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad eccezione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile;
34. sospesi gli esami di idoneità;
35. sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

Ordinanza n. 515 del 22 marzo 2020 - dal 22 marzo al 15 aprile:

1. sospensione dell'attività amministrativa in presenza presso le rispettive sedi e uffici decentrati delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità per i quali sia assolutamente necessaria e imprescindibile la presenza fisica nella sede di lavoro;
2. chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l'accoglienza degli ospiti dall'entrata in vigore del presente provvedimento, compresi i residence, gli alloggi agrituristiche e le locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza.

Ordinanza n. 517 del 23 marzo 2020 - fino al 15 aprile: modifica dell'Ordinanza n.515 del 22/3/2020 segnalando di sottoporre il personale che svolge servizi essenziali al controllo della temperatura corporea con le modalità individuate da ciascuna amministrazione.

MARCHE– fino al 3 aprile

1. Sospesa l'attività dei centri semiresidenziali per anziani, disabili e persone con problemi di salute mentale fino al 3 aprile.
2. Tutte le persone fisiche provenienti dalla provincia di Pesaro e Urbino, che hanno effettuato spostamenti verso alte province marchigiane hanno l'obbligo di: comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, ovvero pediatra di libera scelta, o all'operatore di sanità pubblica competente; osservare la permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per quattordici giorni; osservare il divieto di spostamenti e/o viaggi; rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge.

Il Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (GORES) - tavolo tecnico della Regione Marche – dovrà provvedere alla regolamentazione degli accessi per i visitatori alle aree di degenza negli ospedali, nelle RSA e in tutte le unità di offerta socio-sanitaria.

Ordinanza n. 8 del 13 marzo 2020: riprogrammazione trasporto pubblico locale

Ordinanza n. 9 del 17 marzo 2020: ulteriore razionalizzazione servizi ferroviari fino al 3 aprile 2020.

Ordinanza n. 10 del 19 marzo 2020: consentita apertura esercizi di somministrazione di alimenti e bevande lungo la rete autostradale e la rete delle strade extraurbane principali, limitazioni per le strade extraurbane secondarie, divieto nei centri abitati.

Ordinanza n. 11 del 20 marzo 2020: fino al 3 aprile aperture consentita agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande solo per gli autotrasportatori.

Ordinanza n. 12 del 20 marzo 2020: ulteriore razionalizzazione servizi ferroviari fino al 3 aprile 2020.

Ordinanza n. 13 del 21 marzo 2020: per tre mesi dal 23 marzo 2020

misure per la corretta gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazione di persone affette da Covid-19.

MOLISE

Ordinanza n. 4 del 14 marzo 2020: riprogrammazione trasporto pubblico locale fino al 3 aprile.

Ordinanza n. 5 del 14 marzo 2020: modelli di delega per il ritiro di farmaci o della ricetta medica per persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità.

Ordinanza n. 6 del 14 marzo 2020: i soggetti impegnati nelle attività di trasporto di beni di prima necessità che dal 14 marzo soggiornino nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli devono comunque dotarsi di dispositivi di sicurezza individuale. Le aziende di trasporto con sede legale in Molise (**Ordinanza n. 7 del 15 marzo 2020**) devono comunicare quotidianamente alle Prefetture i nominativi di tali soggetti.

Ordinanze n. 8 e 9 del 18 marzo 2020: fino al 3 aprile 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici per i comuni di Montenero di Bisaccia e di Riccia.

Ordinanza n. 10 del 21 marzo 2020: fino al 5 aprile 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici per i comuni di Pozzilli e Venafrò.

Ordinanza n. 11 del 24 marzo 2020: proroga ordinanza n. 4 fino alla data di efficacia delle misure di cui al D.P.C.M. dell'11 marzo 2020.

PIEMONTE

Decreto n.34 del 21 marzo 2020

1. Divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori;
2. vietati gli assembramenti;
3. sospensione uffici pubblici;
4. sospensione attività commerciali al dettaglio, eccetto alimentari di prima necessità;
5. mercati saranno possibili solo dove i sindaci potranno garantire il contingentamento degli accessi;
6. blocco delle slot machine;
7. aperte le edicole, le farmacie, i tabaccai;
8. sospensione attività inerenti servizi alla persona;
9. garantiti i servizi bancari, assicurativi, finanziari;
10. vietati gli spostamenti verso le seconde case;
11. vietata la sosta e l'assembramento davanti ai distributori automatici "h24" che erogano bevande e alimenti confezionati;
12. fermata l'attività nei cantieri, ad eccezione di quelli di interesse strategico;
13. vietato l'assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici;
14. ove possibile, dovrà effettuarsi la rilevazione sistematica della temperatura corporea presso i supermercati, le farmacie e i luoghi di lavoro.

PROV.TRENTO

fino a nuovo provvedimento, limitazione ad uno al giorno l'accesso di familiari e visitatori negli ospedali o strutture residenziali;

Ordinanza n. 167326 del 12 marzo 2020:

1. le persone devono rimanere principalmente nelle proprie abitazioni e la mobilità è consentita solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;
2. è consentita la mobilità delle persone solamente in prossimità delle proprie abitazioni;
3. l'uso della bicicletta o veicoli assimilabili, non in prossimità della propria abitazione va considerato spostamento;
4. limitazioni alla programmazione dei servizi di trasporto locale;
5. in ambito procedura di gara, il termine di presentazione delle offerte che viene a scadenza in questo periodo fino al 25 marzo, è prorogato di 14 giorni;
6. il periodo tra il 12 marzo e il 25 marzo è sottratto dal periodo contrattuale entro cui i soggetti attualmente affidatari di contratti pubblici devono eseguire le proprie prestazioni, senza che ciò comporti alcuna penalità;
7. proroga al 3 aprile della chiusura dei servizi educativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia, pubbliche, equiparate e paritarie;
8. applicazione da parte delle singole amministrazioni di lavoro agile o sospensione attività qualora differibile;

9. raccomandazione di sospendere fino al 25 marzo l'attività dei consigli comunali, delle giunte, delle commissioni consiliari, ecc.

Ordinanza n. 169301 del 15 marzo 2020:

1. chiusura dei cantieri che per proseguire l'attività necessitano di personale che non dispone di medico di base sul territorio provinciale;
2. fatti salvi i cantieri impegnati nella realizzazione di opere destinate ai servizi pubblici essenziali.

Ordinanza n. 174300 del 18 marzo 2020: disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi e misure in materia di personale dell'amministrazione provinciale.

Ordinanza n. 176798 del 20 marzo 2020: fino al 3 aprile chiusura della rete percorsi ciclabili e pedonali, di parchi e giardini, e delle attività di vendita di generi alimentari nei giorni festivi.

PROV.BOLZANO

Ordinanza n. 8 del 12 marzo 2020:

In aggiunta alle disposizioni del DPCM 11 marzo 2020:

1. evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio provinciale e all'interno, salvo gli spostamenti per motivate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute;
2. vietata ogni forma di assembramento di persone;
3. obbligo ai turisti, villeggianti e altre persone presenti sul territorio provinciale di rientrare alla propria residenza;
4. raccomandazione agli enti di utilizzare videoconferenza per le sedute degli organi collegiali.

Ordinanza n. 9 del 13 marzo 2020: chiusura di tutti i cantieri, delle attività di manutenzione, installazione e piccoli lavori edili e non edili.

Ordinanza n. 10 del 16 marzo 2020: riepilogate tutte le misure in un testo unico sempre ai sensi del DPCM 11 marzo 2020.

Ordinanza n. 11 del 21 marzo 2020:

1. divieto di accesso del pubblico ai parchi e giardini pubblici;
2. divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;
3. chiusi tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade; chiusi i bar anche presso gli ospedali, case di cura e strutture assimilate;
4. chiusi nei giorni di domenica e festivi le attività di vendita di generi alimentari;
5. chiuse alla pubblica circolazione le piste ciclabili e gli itinerari ciclopedonali;
6. nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale;
7. i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, evitare i contatti sociali e contattare il proprio medico curante - divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
8. evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio provinciale, nonché all'interno del medesimo territorio provinciale, ad eccezione degli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità, e degli spostamenti per motivi di salute;
9. sull'intero territorio provinciale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
10. sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità; aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
11. sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
12. sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
13. garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

14. i servizi di trasporto pubblico sono ridotti al minimo essenziale ed è sospesa la bigliettazione a bordo dei mezzi;
15. in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile, siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti, siano sospese le attività di tutti i reparti aziendali escluse quelle la cui interruzione pregiudica la ripresa della produzione o pregiudica la fornitura di prodotti necessari per il mantenimento della filiera essenziale di sistema; assumano protocolli di sicurezza anti-contagio, siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro,
16. sospendi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.;
17. chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
18. sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
19. sospendi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali;
20. apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone;
21. chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
22. sospese le procedure concorsuali pubbliche e private;
23. sospendi i congedi ordinari del personale sanitario, assistenziale e tecnico;
24. sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
25. sospendi gli esami di idoneità;
26. divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso; l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria;
27. chiusi tutti i cantieri;
28. le strutture ricettive ubicate sul territorio provinciale ospitano esclusivamente le persone presenti in Alto Adige;
29. limitate, per quanto concerne le attività produttive, le mansioni da svolgere a quelle strettamente necessarie per non interrompere la filiera produttiva, nei reparti aziendali indispensabili alla produzione.

Ordinanza n. 12 del 23 marzo 2020:

recepimento del DPCM 22 marzo 2020: fino al 3 aprile 2020 sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate dal DPCM; consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità; sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

Ordinanza n. 13 del 23 marzo 2020: Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termine di procedimenti amministrativi e scadenze per l'Amministrazione provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano nonché per le strutture organizzative della stessa, alle aziende e agli enti da essa dipendenti, alle istituzioni del sistema provinciale di istruzione e formazione e, in generale, agli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti.

PUGLIA – fino al 3 aprile

Disposizioni dipartimento salute del 11, 12 e 13 marzo 2020:

1. Sospensione attività centri semiresidenziali sanitari, sociosanitari e socioassistenziali;
2. sospensione attività ambulatoriali sanitarie nei presidi di riabilitazione;
3. prestazioni assistenza domiciliare solo in casi di gravità;
4. sospensione attività centri semiresidenziali per soggetti psichiatrici;

5. sospensione attività strutture private accreditate per discipline di fisiokinesiterapia, radiodiagnostica, patologia clinica, branche a visita;
6. sospensione sino al 31 marzo dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso strutture private;
7. ricoveri solo con carattere d'urgenza;
8. sospensione visite ambulatoriali, esami diagnostici per esterni, day service anche per gli ospedali;
9. limitazioni fino al 31 marzo per le strutture sanitarie private di accesso ai reparti di degenza, agli ambulatori, degli operatori di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici, che non rivesta carattere d'urgenza.

Ordinanza n. 182 del 14 marzo 2020:

i soggetti provenienti da altre regioni o dall'estero devono comunicare tale circostanza al proprio medico di base o operatore di sanità pubblica competente, osservare lo stato di isolamento per 14 giorni, non spostarsi o viaggiare, rimanere raggiungibili per eventuale attività di sorveglianza

Ordinanza n. 183 del 14 marzo 2020: le aziende esercenti attività di Call center, che non abbiano utilizzato le modalità di lavoro agile, devono adottare misure di sicurezza anti-contagio.

SARDEGNA – fino al 3 aprile

Il personale di equipaggio di navi e aeromobili in arrivo in Sardegna, nonché per gli autisti dei servizi di navetta non devono allontanarsi dalla struttura ricettiva presso la quale pernottano fino alla ripartenza. La mancata osservanza degli obblighi citati è sanzionata come per legge.

Ordinanza n. 8 del 13 marzo 2020: concorso del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale all'attuazione delle misure straordinarie urgenti per prevenzione e gestione emergenza Covid-19.

Ordinanza n. 9 del 14 marzo 2020:

1. Sospeso fino al 25 marzo il traffico passeggeri su linee marittime da e per la Sardegna, fatte salve esigenze dimostrate improrogabili;
2. traffico aereo passeggeri fino al 25 marzo da e per la Sardegna garantito esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze;
3. in via transitoria autorizzati imbarchi già programmati in entrata e uscita solo per il 14 e 15 marzo.

Ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020: Il Direttore generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna è delegato al coordinamento delle componenti e strutture operative regionali di protezione civile, per fronteggiare l'emergenza; è altresì delegato al coordinamento degli interventi di protezione civile, alla gestione delle risorse appositamente stanziare per l'emergenza, alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna. Il Direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, convoca il Comitato operativo regionale (COR).

Ordinanza n. 11 del 24 marzo 2020: fino al 3 aprile

1. chiusi parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico;
2. l'uso della bicicletta, anche a pedalata assistita, o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, nei centri urbani e in aree extraurbane dell'intero territorio regionale, sono soggetti alle limitazioni previste;
3. sospesa l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante sull'intero territorio regionale;
4. fatte salve le farmacie e le parafarmacie, vietata l'apertura nella giornata di domenica degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali;
5. consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all'acquisto di beni necessari ed essenziali tranne per l'acquisto di farmaci;
6. obbligo ai Comuni di provvedere alla sanificazione degli edifici pubblici e dell'arredo urbano del proprio territorio;
7. nei mezzi del trasporto pubblico locale consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati;

8. vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco
9. divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano; conseguentemente, la previsione di assenso agli spostamenti nelle precedenti ordinanze n. 5 del 09.03.2020 e n. 9 del 14.03.2020 è da intendersi ovunque soppressa.

SICILIA – fino a nuovo provvedimento

1. istituito il Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del coronavirus, coordinato dal Presidente della Regione;
2. in aggiunta alle misure di cui al DPCM 08.3.2020 è disposta la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere.

Ordinanza n. 5 del 13 marzo 2020:

1. riprogrammazione trasporto pubblico locale;
2. lavoro agile per i dipendenti della Regione,

Ordinanza n. 6 del 19 marzo 2020:

1. uscite limitate ad una sola volta al giorno e ad un componente del nucleo familiare;
2. divieto di pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto;
3. spostamenti per animali solamente in prossimità propria abitazione;
4. vietato l'ingresso ai venditori ambulanti provenienti da altri comuni;
5. chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali, salvo farmacie;
6. vietato uso apparecchi intrattenimento o gioco nelle rivendite tabacchi.

Ordinanza n. 7 del 20 marzo 2020:

1. Chiunque sia entrato in Sicilia dalla data del 14 marzo 2020 ha l'obbligo di registrarsi sul sito, rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell'Isola al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente; permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, senza ricevere visite;
2. altre disposizioni per soggetti positivi Covid-19 in stato di isolamento domiciliare;
3. apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande consentita lungo la rete autostradale e lungo la rete delle strade extraurbane principali; consentita limitatamente lungo le strade extraurbane secondarie; non consentita nei centri abitati.

Ordinanza n. 8 del 23 marzo 2020: fino al 15 aprile 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici per i comuni di Agira e di Salemi.

Ordinanza n. 9 del 23 marzo 2020: fino al 15 aprile 2020 divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici pubblici per il comune di Villafrati.

Ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020: fino a nuovo provvedimento, le ASP individuano le strutture alberghiere aventi funzioni di strutture collettive di assistenza per garantire l'isolamento ai pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall'ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata individuata la necessità clinica di un periodo di quarantena. Ogni struttura alberghiera o ricettiva interessata deve sottoscrivere con le ASP territorialmente competenti la convenzione.

TOSCANA – valida per 90 giorni dal 10 marzo 2020

1. sospensione di: viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
2. raccomandazione per gli ospedali e per le strutture sanitarie e socio-sanitarie del SSR di limitare per quanto possibile gli ingressi/varchi agli stabilimenti ospedalieri allo scopo di ridurre l'accesso privo di sorveglianza e di ridurre il numero degli accompagnatori e/o visitatori, sia per i pazienti ricoverati, sia per gli utenti ambulatoriali e del Pronto Soccorso, anche adottando soluzioni organizzative per scaglionare gli accessi alle strutture, evitando gli affollamenti;

3. interruzione accesso alle strutture ospedaliere per tutti i visitatori, pazienti ambulatoriali ed operatori sanitari che presentano sintomi simil-influenzali;
 4. limitazione attività programmata sia istituzionale che in libera professione.
- Dal 4 marzo 2020 e per 90 giorni è attivata l'unità di crisi regionale.

Ordinanza n. 11 del 13 marzo 2020: riprogrammazione trasporto pubblico locale.

Ordinanza n. 12 del 15 marzo 2020: sospensione attività delle strutture semiresidenziali per anziani e disabili fino al 3 aprile; istituzione commissione di esperti per definire entro il 16 marzo linee guida per il PTDA per i pazienti affetti da Covid-19.

Ordinanza n. 15 del 18 marzo 2020: individuazione di strutture alberghiere aventi funzione di strutture collettive di assistenza per garantire l'isolamento.

Ordinanza n. 16 del 18 marzo 2020: piano per la realizzazione di 280 postazioni di cure intensive in Toscana.

Ordinanza n. 17 del 19 marzo 2020: disposizioni sulle mascherine per personale sanitario.

UMBRIA

Validi per 10 gg dal 4 marzo (data pubblicazione ordinanza):

1. Immediata sospensione precauzionale delle attività didattiche (lezioni, tutorati, esercitazioni in aula e in laboratorio, esami, sedute di laurea) del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e ambientali e del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia, al fine di favorire lo svolgimento delle operazioni di bonifica e igienizzazione;
2. sospensione per i suddetti Dipartimenti dei servizi di ricevimento, delle attività di front-office delle segreterie studenti presso i Dipartimenti medesimi e di ogni manifestazione o iniziativa all'interno degli spazi dipartimentali.

Validi fino a nuovo provvedimento:

3. limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
4. rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
5. sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
6. privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.

Ordinanza n. 7 del 13 marzo 2020: rimodulazione trasporto pubblico locale.

VALLE D'AOSTA

Ordinanza n. 111 del 15 marzo 2020 – fino al 3 aprile 2020

1. evitare ogni spostamento delle persone in entrata o uscita dal territorio regionale, salvo che spostamenti motivati da esigenze lavorative indifferibili, situazioni di necessità, motivi di salute;
2. divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
3. invito ai turisti, ospiti, villeggianti che non hanno la residenza di rientrare alla propria residenza

Ordinanza n. 114 del 17 marzo 2020: nomina del dottor Luca Montagnani come coordinatore per la gestione di tutte le attività di carattere sanitario nell'ambito dell'emergenza Covid-19

Ordinanza n. 115 del 19 marzo 2020: sospensione accesso libero agli ambulatori; attività solo su appuntamento con adeguati dispositivi.

Ordinanza n. 116 del 19 marzo 2020: chiusura dei cantieri, dei parchi pubblici, attività motoria in prossimità della propria abitazione.

Ordinanza n. 117 del 22 marzo 2020: fino a nuovo provvedimento, divieto di allontanamento dal territorio comunale, divieto di accesso nel territorio comunale, sospensione delle attività degli uffici

pubblici, sospensione attività lavorative e imprenditoriali, produttive e commerciali, soppressione di fermate di mezzi pubblici nel comune di Pontey.

VENETO - fino al 3 aprile

Ordinanza n. 29 del 12 marzo 2020: riprogrammazione trasporto pubblico locale.

Ordinanza n. 30 del 18 marzo 2020: rimodulazione servizi taxi; sospensione dei servizi di noleggio con conducente con autovettura ed autobus.

Ordinanza n. 33 del 20 marzo 2020:

1. chiusi, all'accesso di persone, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico
1. uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio regionale, nei centri urbani e in territorio extraurbano, sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti
2. apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande consentita lungo la rete autostradale e lungo la rete delle strade extraurbane principali; consentita limitatamente lungo le strade extraurbane secondarie; non consentita nei centri abitati;
3. l'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'art. 1 DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nella giornata della domenica.